

## ISOLE MINORI: CRITICITÀ DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER LE IMPRESE ELETTRICHE

### Le isole minori

In Italia sono presenti **30 isole** considerate come “isole minori”, distribuite in **36 Comuni** dove risiedono circa **200 mila abitanti**. Complessivamente occupano una porzione pari allo 0,3% del territorio nazionale, con una popolazione anch'essa pari allo 0,3% del totale degli abitanti residenti sul territorio italiano. Rispetto alle isole di maggiori dimensioni, come la Sicilia e la Sardegna, le isole minori si differenziano per la minore estensione territoriale, per una più bassa presenza di residenti e per l'assenza di una connessione permanente con il continente.

L'isolamento ha un forte impatto anche per quanto riguarda la mancanza di connessione con le infrastrutture energetiche presenti nella zona continentale. Questo fattore si traduce in un aumento significativo delle difficoltà connesse con l'approvvigionamento energetico, stretto tra oggettivi limiti logistici e operativi, e la mancata possibilità di sfruttare economie di scala tipiche dell'industria energetica.

### Le imprese associate UNIEM

Delle 30 isole considerate “isole minori”, 21 non presentano alcuna connessione alla rete elettrica nazionale. Le isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale presentano le seguenti caratteristiche:

- Elevata dipendenza energetica da fonti esterne (principalmente petrolio e derivati)
- Variazione stagionale del numero degli abitanti (turismo) e quindi alta variabilità della domanda elettrica
- Scarsa sicurezza energetica
- Costo dell'energia superiore a quello nazionale (la produzione + fornitura di elettricità nelle isole minori hanno costi circa **3 volte superiori** a quelli sostenuti dalle aziende presenti sul territorio nazionale<sup>1</sup>)
- Necessità di garantire una stabilità costante della rete elettrica

La produzione di elettricità su queste 21 isole è a carico di numerose società. Circa metà delle isole sono gestite da Enel Produzione, mentre **le restanti 12 isole sono gestite da altrettante società la cui storia industriale è strettamente collegata allo sviluppo economico ed energetico del territorio. Undici delle dodici imprese elettriche minori che non sono state trasferite all'Enel nel processo di nazionalizzazione conclusosi nel 1962 fanno parte dell'Unione delle Imprese Elettriche Minori (UNIEM).**

---

<sup>1</sup> Fonte: studio Nomisma Energia – Dossier: Elettricità nelle isole minori non interconnesse alle rete elettrica, febbraio 2014

Isola del territorio nazionale	Operatore
Isole del Giglio e Giannutri	Società Impianti Elettrici S.I.E. Srl
Isole Tremiti	Germano Industrie Elettriche Srl
Isola di Favignana	SEA Società Elettrica Favignana Spa
Isola di Lampedusa	S.EL.I.S. Lampedusa Spa
Isola di Levanzo	Impresa Campo Elettricità I.C.EL. Srl
Isola di Linosa	S.EL.I.S. Linosa Spa
Isola di Lipari	Società Elettrica Liparese Srl
Isola di Marettimo	S.EL.I.S. Marettimo Spa
Isola di Pantelleria	S.MED.E. Pantelleria Spa
Isola di Ponza	Società elettrica Ponzese Spa
Isola di Ustica	Impresa Elettrica D'anna & Bonaccorsi snc

**Le imprese elettriche minori rappresentano spesso la più importante realtà industriale, se non l'unica, sulle rispettive isole.**

## I presupposti normativi che riconoscono la “specificità” dell'integrazione verticale alle isole minori

Sia la disciplina comunitaria, attraverso la Direttiva 2009/72/CE<sup>2</sup>, che la normativa nazionale, attraverso la legge 9 gennaio 1991, n. 10<sup>3</sup> (articolo 7), indicano prioritaria la misura di tutela dei clienti finali nelle zone isolate in termini di interruzione della fornitura, e **non prevedono misure di separazione societaria delle società verticalmente integrate per le imprese operanti in tali sottosistemi.**

I due fattori che costituiscono le principali barriere all'ingresso di altri operatori lato produzione sono dati dalla struttura e conformazione geografica stessa delle isole minori:

- A causa delle loro ridotte dimensioni, le isole minori non riescono a catturare i vantaggi connessi con le economie di scala, né dal lato finanziario né dal lato industriale
- L'isolamento comporta dei vincoli operativi nel funzionamento del proprio sistema di alimentazione, riducendo il numero di opzioni di diversificazione nella fornitura di energia elettrica che, per soddisfare profili di domanda altamente volatili in sistemi di difficile accesso, deve per ora ricorrere alla generazione basata su motori diesel

Non vi sono altre tipologie di ostacoli alla concorrenza ed è per questo che il legislatore europeo non ha ritenuto necessario introdurre un obbligo di separazione societaria nelle società elettriche verticalmente integrate che operano nelle isole minori. Anzi, **l'integrazione verticale delle diverse fasi del processo di approvvigionamento dell'energia elettrica – produzione, distribuzione e vendita - corrisponde quindi ad una logica industriale che punta ad ottimizzare i costi di gestione garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza del sistema elettrico dell'isola.**

<sup>2</sup> DIRETTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

<sup>3</sup> Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

## La Legge Concorrenza: conseguenze dell'introduzione dell'obbligo di separazione funzionale

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124), nonostante il quadro normativo precedente, ha introdotto l'**obbligo di separazione funzionale** anche per le imprese elettriche che operano nelle isole minori. Nello specifico, si modifica l'articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93<sup>4</sup> introducendo l'obbligo di separazione funzionale per le imprese che beneficiano di integrazioni tariffarie<sup>5</sup>, ovvero le imprese le elettriche che operano nelle isole minori.

L'art. 1, comma 92 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza

*"All'articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, **ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.**»"*

Diversamente dalla separazione societaria, che prevede la costituzione di tante aziende quante sono le attività svolte (è ciò che è accaduto, per esempio all'Enel), **la separazione funzionale impone, all'interno della stessa azienda, la creazione di tanti centri decisionali autonomi quante sono le attività svolte.**

Conseguentemente, le imprese elettriche minori, nonostante servano meno di 25.000 punti di prelievo (soglia sotto la quale è prevista l'esenzione dall'obbligo di separazione funzionale per la generalità delle piccole imprese di distribuzione), sono costrette ad adempiere alla disciplina particolarmente complessa e onerosa dettata in materia dall'Autorità di regolazione. Tale disciplina, indubbiamente utile per evitare commistioni tra attività libere (produzione e vendita) e regolate (distribuzione) all'interno di più grandi aziende, è inadeguata per le imprese elettriche minori, tanto è vero che il legislatore ha deciso di non applicarla alla generalità delle piccole imprese di distribuzione.

**L'adeguamento alla normativa in questione impone alle imprese elettriche minori di modificare il proprio organigramma aziendale, assumendo dirigenti e funzionari che di fatto resteranno – vista la dimensione delle stesse imprese – largamente sottoutilizzati.**

<sup>4</sup> Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

<sup>5</sup> Ragioni di equità sociale hanno spinto il regolatore verso un'equiparazione dei costi dell'elettricità nelle isole minori rispetto a quelli della penisola. La compensazione tra i maggiori costi sostenuti dalle imprese elettriche minori non coperti dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia è corrisposta dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, che stabilisce ogni anno l'integrazione tariffaria da corrispondere alle medesime imprese. L'integrazione, che nel 2013 è stata pari a circa 60 milioni di euro (meno di 1 euro per utenza), trova copertura nella componente  $A_{UC4RIM}$  a carico di tutti i clienti nazionali.

## CONCLUSIONI E PROPOSTE

L'Unione nazionale imprese elettriche minori auspica una modifica al comma 92 della legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017 n. 124) affinché le imprese elettriche delle isole minori siano escluse dall'obbligo di "**separazione funzionale**" e sia ripristinato l'assetto previgente. Questo in quanto:

- L'integrazione verticale non è in alcun modo riconducibile al tentativo di porre ostacoli alla libera concorrenza. L'integrazione verticale risponde, invece, ad una logica industriale che punta ad ottimizzare i costi di gestione garantendo, allo stesso tempo, la **sicurezza delle forniture** e lo **sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili**. Le imprese elettriche minori, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e delle reti isolate sono infatti le migliori candidate a garantire il progressivo abbandono della generazione termoelettrica. Solo di recente, peraltro, sono stati previsti per le isole minori strumenti incentivanti che permetteranno di avviare gli investimenti necessari allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili (delibera ARERA 558/2018/R/efr, recante *Definizione della remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse*)
- L'adeguamento agli obblighi di separazione funzionale, oltre a costituire un onere organizzativo non giustificabile per imprese di tali dimensioni, determinerebbe un **maggior costo complessivo di circa euro 3.000.000, posto interamente a carico dei consumatori nazionali, per effetto del meccanismo di integrazione tariffaria, attraverso un corrispondente aumento della componente tariffaria  $A_{uc4RIM}$**
- Come sopra specificato, la disciplina europea **non prevede che siano necessarie misure di separazione societaria e funzionale delle società verticalmente integrate per le imprese operanti nelle isole minori**

---

### Proposta emendativa

All'art. 1, comma 92, Legge 4 agosto 2017, n. 124 porre le seguenti modifiche:

"All'articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ~~ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.~~»"

